

RIAPERTURA BANDO ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2021 -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto Ministeriale del 19 luglio 2021 con il quale è stato previsto:

- a) l'ampliamento della platea dei beneficiari del Fondo, possono accedere al contributo anche i soggetti in possesso di ISEE non > di 35 mila euro che presentino una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito in ragione dell'emergenza Covid -19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%. La riduzione del reddito di cui sopra può essere documentata con l'attestazione ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2021 (redditi 2020) e 2020 (redditi 2019);
- b) la non cumulabilità dei contributi di cui alla L.n.431/98 con la quota destinata all'affitto del c.d. reddito di cittadinanza;

VISTA la Deliberazione G.R. n.988 del 27 settembre 2021 recante modifiche e integrazioni all'All.A) della Deliberazione G.R. n.402/2020- Criteri per l'accesso al fondo integrazioni canoni di locazione ed art.11 della L.n.431/98, di recepimento delle novità introdotte dal Decreto Ministeriale sopra richiamato

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Affari Generali n. 263 del 7/10/2021;

RENDE NOTO

ART. 1 – RIAPERTURA BANDO

1. E' riaperto il bando di concorso per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione per l'anno 2021.
2. A partire dalla data **del 7 ottobre 2021 e fino al termine ultimo e perentorio del 29 ottobre 2021**, i soggetti in possesso dei requisiti previsti possono presentare domanda.

ART. 2 –PRESENTAZIONE DOMANDE

1. Le domande di partecipazione al presente bando di concorso, possono essere compilate in conformità al modello appositamente predisposto dal Comune ed allegato al presente bando, pubblicato sul sito istituzionale del Comune e distribuiti presso l'Ufficio Servizi sociali nell'orario di ufficio.
2. Le istanze, debitamente sottoscritte, devono essere corredate di tutta la necessaria e idonea documentazione e riportare l'indirizzo e il recapito telefonico al quale devono essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso.
3. Le domande devono essere presentate esclusivamente:
 - a- personalmente all'Ufficio protocollo del Comune di Dicomano in orario ufficio;
 - b- inviate all'indirizzo PEC: comune.dicomano@postacert.toscana.it ; in questo caso, tuttavia, il mittente deve essere titolare di casella PEC altrimenti la trasmissione non potrà essere effettuata mediante tale modalità

c- spedite tramite raccomandata postale a/r al Comune di Dicomano Piazza della Repubblica, 3;

4. Per le domande spedite a mezzo raccomandata farà fede il timbro dell'Ufficio Postale accettante.

ART. 3 – REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO

1. Per l'ammissione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:
- a) essere residente nel Comune di Dicomano ed avere la residenza anagrafica nell'immobile con riferimento al quale si richiede il contributo;
 - b) essere cittadino italiano o di uno Stato aderente all'Unione Europea.
Possono partecipare anche i cittadini di altri Stati a condizione di essere in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità di durata non inferiore a due anni che svolgano un'attività lavorativa;
 - c) siano titolari di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo, escluso in alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1 (abitazione di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (palazzi con pregi artistici e signorili); regolarmente registrato e riferito all'alloggio in cui hanno la residenza;
 - d) assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km. dal comune in cui è presentata la domanda. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia); l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R. 2/2019;
 - e) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del richiedente; per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero).
 - f) le disposizioni di cui alle lettere d) e e) non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo e ricorrono le seguenti fattispecie:
 - coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario;
 - titolarità pro-quota di diritti reali dei quali sia documentata la non disponibilità;
 - alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente;
 - alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c.;
- N.B. ATTENZIONE:** I cittadini di paesi aderenti all'Unione europea (con esclusione dell'Italia) e i cittadini extracomunitari dovranno allegare alla domanda la certificazione delle autorità del Paese di origine, oppure del consolato o ambasciata del Paese di origine, in lingua italiana o tradotta in italiano nelle forme di legge, che attesti che tutti i componenti il nucleo familiare non possiedono alloggi nel loro Paese. La certificazione rilasciata dal Paese di origine deve essere presentata, se non allegata alla domanda, entro e non oltre il 31 dicembre 2021, pena l'esclusione dal bando.
- I titolari pro-quota di diritti reali (cioè chi possiede una quota della proprietà di un alloggio) o i titolari di proprietà assegnate in sede di separazione giudiziale

dovranno allegare l'attestazione dell'indisponibilità dell'alloggio (per "indisponibilità" si intende l'impossibilità documentata e oggettiva di abitarvi in quanto assegnato al coniuge in sede di separazione o in quanto vi risiedono stabilmente uno o più parenti, oppure perché l'alloggio è in condizioni tali da risultare non abitabile); per i cittadini comunitari e non comunitari, l'attestazione dell'indisponibilità dell'alloggio deve essere rilasciata dalle autorità del Paese di origine, oppure dal consolato o ambasciata del paese di origine, in lingua italiana o tradotta in italiano nelle forme di legge. La certificazione rilasciata dal Paese di origine deve essere presentata, se non allegata alla domanda, entro e non oltre il 31 dicembre 2021, pena l'esclusione dal bando.

- g) valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013 la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa;
- h) non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati dalle lettere e) ed g);
- i) **sono collocati in Fascia B) i nuclei familiari che presentino un'autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza Covid-19, una riduzione del reddito superiore al 25%, purché in possesso di attestazione ISEE ordinario non superiore a 35.000,00 euro, la riduzione deve essere certificata tramite la presentazione di ISEE corrente ovvero, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2021 (redditi 2020) e 2020 (redditi 2019); per questi ultimi l'incidenza del canone non inferiore al 24% sarà calcolata sull'ISEE corrente o ISEE ordinario; in caso di valore ISEE superiore a € 16.500,00= oppure di ISE superiore a € 28.727,25 e per i nuclei familiari in Fascia B), con riduzione del reddito per l'emergenza da Covid-19, con ISEE superiore a 35 mila euro, la domanda non verrà accolta;**
- j) non essere titolari di altri benefici pubblici erogati da qualunque ente a titolo di sostegno alloggiativi relativi allo stesso periodo temporale.

2. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza della pubblicazione del presente bando, nonché al momento della erogazione del contributo.

ART. 4 – NUCLEO FAMILIARE E SITUAZIONE ECONOMICA

1. Ai fini del presente bando per determinare il nucleo familiare di riferimento e per determinare la situazione economica, si applicano le norme del DPCM n.159/2013.

ART. 5 – AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISTI

1. Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti e delle altre situazioni soggettive richieste.

ART. 6 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

1. Per la determinazione della situazione economica del nucleo familiare, deve essere allegata alla richiesta attestazione ISEE CORRENTE O IN ALTERNATIVA LE DICHIARAZIONI FISCALI 2020 (REDDITI 2019) E 2021 (REDDITI 2021).

2. Deve essere **allegata** copia del contratto di affitto registrato e copia del pagamento della tassa di registrazione per l'anno in corso (2021).

3. Per le domande non presentate personalmente, deve essere **allegata** copia del documento di identità, in corso di validità, del richiedente.

ART. 7 – MONITORAGGIO

1. Ai soli fini del previsto monitoraggio della misura di tali aiuti sono richiesti i seguenti dati:

- mq. alloggio;
- numero persone ultra 65enni presenti nel nucleo familiare;
- numero soggetti disabili presenti nel nucleo familiare;
- numero di figli minori presenti nel nucleo familiare;
- numero dei figli a carico;
- eventuale presenza di almeno un componente in carico ai servizi sociali o alle aziende sanitarie locali
- situazione di morosità già presente alla presentazione della domanda;
- procedura di sfratto avviata;
- tipologia del contratto registrato;
- numero dei nuclei residenti nell'alloggio.

ART. 8 – ISTRUTTORIA DOMANDE

1. L'Ufficio procede all'istruttoria delle domande, verificandone completezza e regolarità.

2. Nel caso di incompletezza, irregolarità, mancata allegazione dei previsti documenti, l'Ufficio provvederà alla **regolarizzazione formale** della domanda, da concludersi entro il **termine perentorio di dieci giorni** dalla data di scadenza del bando.

3. In caso di mancata regolarizzazione entro il termine di cui al comma 2, per fatto del concorrente, si procederà **all'esclusione** della domanda dalla procedura.

4. Costituisce, altresì, motivo di **esclusione immediata**:

a- la presentazione della domanda oltre il termine perentorio fissato;

b- l'accertata mancanza dei requisiti di partecipazione alla data prevista.

ART. 9 FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

1. L'ufficio provvede a predisporre la graduatoria delle domande ammesse e collocate in fascia B, sulla base dell'incidenza del canone d'affitto sul valore ISEE corrente.

2. La graduatoria **provvisoria** così predisposta, con l'indicazione specifica della percentuale di incidenza riportata, è pubblicata all'Albo pretorio informatico del Comune e sul sito web istituzionale ed è altresì visionabile presso l'Urp per **10 giorni** consecutivi.

3. Durante il periodo di pubblicazione, i richiedenti potranno presentare eventuali opposizioni, che saranno esaminate e decise dall'Ufficio, che predisporrà la graduatoria **definitiva**, da sottoporre all'approvazione del Dirigente.

4. Della collocazione nella graduatoria provvisoria e definitiva o dell'esclusione non vengono inviate comunicazioni personali all'indirizzo dei richiedenti. I rispettivi

provvedimenti sono pubblicati all'Albo Pretorio e disponibili sul sito internet del Comune di Dicomano. Dell'avvenuta pubblicazione di tali provvedimenti viene data notizia tramite il sito ufficiale del Comune di Dicomano. La pubblicazione ha valore di notifica.

ART. 10 – VALIDITA' DELLA GRADUATORIA

1. La graduatoria approvata ha validità annuale ed i relativi contributi vengono erogati ad integrazione del pagamento dei canoni di locazione relativi al **periodo 1° gennaio 2021-31 dicembre 2021**.

2. Nel caso in cui il soggetto richiedente trasferisca la propria residenza in un altro alloggio nel Comune di Dicomano, il contributo è erogabile previa verifica da parte dell'Amministrazione circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE; ma l'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria.

3. In caso di trasferimento in altro Comune sarà erogato solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

ART. 11 – ENTITA' DEL CONTRIBUTO

1. L'entità del contributo teorico e' calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE calcolato ai sensi del DPCM n. 159/2013 e successive modificazioni e integrazioni; sarà erogato nei limiti delle risorse disponibili e con percentuali diverse dal 100% eventualmente dovuto e nei seguenti **limiti massimi**:

a) Fascia B: il contributo e' tale da ridurre l'incidenza al 24% per un importo massimo teorico di € 2.325,00=;

2. Il contributo teorico e' rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi. Le frazioni di mese inferiori a quindici giorni sono escluse dal calcolo del contributo.

3. L'erogazione del contributo non potrà mai essere inferiore ad € 200,00. Pertanto il contributo è assegnato soltanto nel caso in cui il soggetto richiedente abbia diritto alla quota minima annuale di € 200,00.

4. Il presente contributo non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque Ente erogati e in qualsiasi forma a titolo di sostegno alloggiativo. Nel caso di beneficiario di reddito o pensione di cittadinanza il "contributo teorico spettante" verrà decurtato dell'importo quota "b" del beneficio del Reddito di Cittadinanza riferito alla locazione.

5. L'ottenimento del contributo da parte di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita dal richiedente nelle suddette graduatorie. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica e' causa di decadenza del diritto al contributo a far data dalla disponibilità dell'alloggio.

6. Il contributo verrà erogato nei limiti e alle condizioni predette, a valere sulla quota parte delle risorse FSE di risorse statali e regionali effettivamente assegnate al Comune, che potranno essere incrementate da risorse proprie comunali, ove disponibili.

7. Il Comune si riserva la facoltà di destinare all'atto dell'assegnazione delle risorse da parte della Regione, una percentuale delle stesse alla fascia B, percentuale che ove non sia dato un contributo a tutti i soggetti della fascia A non potrà superare il 30% delle risorse assegnate.

ART. 12 – MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. Il Comune provvederà alla liquidazione del contributo dopo il trasferimento delle risorse FSE da parte della SdS Mugello e da parte della Regione e solo su presentazione delle ricevute di pagamento del canone. Tenendo distinte le due fonti di finanziamento.

2. Le copie delle ricevute di pagamento del canone relative all'anno 2021, dovranno essere presentate all'ufficio relazioni con il pubblico (U.R.P.), che provvederà a protocollarle, entro e non oltre il termine perentorio del 31 dicembre 2021 .

3 Per i nuclei familiari che hanno presentato un'autocertificazione nella quale hanno dichiarato di aver subito, in ragione dell'emergenza covid 19, una riduzione del reddito superiore al 25% il contributo è comunque erogato, sulla base del contributo teorico spettante, così come stabilito nella delibera 206/2021 “ ...Ritenuto di non dover penalizzare i richiedenti il contributo affitto nel caso in cui a causa emergenza, si siano trovati nell'impossibilità di provvedere al pagamento in tutto o in parte del canone di locazione e di non considerare pertanto vincolante per gli anni 2020-2021 – salvo eventuali proroghe valutate esclusivamente sulla base della emergenza epidemiologica – ai fini della determinazione del contributo erogabile, il numero delle mensilità pagate e documentate, così come stabilito al punto 7.1 dell'allegato A alla succitata delibera G.R. 402/2020.

4. In caso di morosità del conduttore, il contributo può essere erogato al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima a condizione che il locatore interrompa la procedura di sfratto.

5. In caso di decesso del richiedente il contributo potrà essere liquidato agli eredi che ne facciano espressa richiesta entro trenta giorni dalla data del decesso; gli eredi dovranno essere in possesso di idonea certificazione che attesti il loro stato e delle ricevute di pagamento del canone fino alla data del decesso del richiedente.

6. E' causa di decadenza del diritto al contributo, il rifiuto di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica.

ART. 13 – CONTROLLI E SANZIONI

1. Sulle domande presentate verranno espletati i controllo preliminari sulla correttezza formale della richiesta, sulla composizione del nucleo familiare con banca dati anagrafe, nel rispetto e in applicazione dall'art.11.6 DPCM 159/2013 e dell'art.71 D.Lgs 445/2000.

2. Gli elenchi degli aventi diritto al contributo ad integrazione dei canoni di locazione saranno inviati all'Agenzia delle Entrate, competente per territorio, ai fini della programmazione secondo criteri selettivi dell'attività di accertamento ex art. 11.13 DPCM 159/2013.

3. La collaborazione da parte della Guardia di Finanza, nell'ambito del Protocollo d'Intesa tra Regione Toscana e Anci Toscana, Comando Regionale Toscana della Guardia di Finanza e INPS Direzione Regionale Toscana, in merito alle prestazioni sociali agevolate è attivata sulla base di segnalazioni di nominativi da parte degli enti erogatori. Il Comune trasmette agli Uffici territoriali della Guardia di Finanza gli elenchi degli aventi diritto relativi a casi particolari, che lo stesso ritenga oggetto di una più attenta valutazione.

4. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, come previsto dall'art.75 D.P.R. n. 445/2000. L'Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite.

5. Si applica, altresì, la sanzione amministrativa da euro 500,00 ad euro 5.000,00 prevista dall'art. 38.3, D.L. n. 78/2010

Art. 14- ISCRIZIONE FONDO SOCIALE EUROPEO

1.Per l'effettiva erogazione del beneficio, è obbligatorio compilare anche la domanda di iscrizione al Fondo Sociale Europeo, di seguito alla domanda di partecipazione al presente avviso. I campi sono obbligatori e la loro mancata compilazione comporterà l'impossibilità di inviare la domanda di partecipazione e quindi la conseguente erogazione del contributo in oggetto.

ART. 15 – NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla L. 431/1998 e ss.mm., alla L.R.T. 2/2019., al DPCM n. 159/2013, alla delibera della Giunta Regionale n. 581 del 06/05/2019, alla DGR n.402/2020 e alla DGR n.206/2021;

ART. 16 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti in esecuzione del presente bando saranno trattati con procedure prevalentemente informatizzate, osservando le prescrizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti per l'assegnazione del contributo oggetto del presente avviso. I dati raccolti nell'ambito del presente procedimento amministrativo potranno essere comunicati ad altri uffici del Comune e ad altri Enti per assolvere finalità di loro competenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

2. Il titolare del trattamento è il Comune di Dicomano, nella persona del Sindaco pro-tempore. Presso il titolare del trattamento dei dati, gli interessati potranno esercitare i loro diritti nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679. I dati di contatto del titolare del trattamento e del responsabile della protezione dati sono pubblicati nel sito internet istituzionale dell'Ente al seguente link:www.comune.dicomano.fi.it e sono inoltre disponibili presso l'Ufficio Servizi sociali del Comune di Dicomano.

3. Il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Servizio alla Persona Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti assegnati al Servizio alla Persona i quali agiscono in qualità di addetti al trattamento. Inoltre i dati raccolti nell'ambito del procedimento amministrativo potranno essere comunicati ad altri Enti per assolvere finalità di loro competenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.